



COMUNE DI ELMAS

Città Metropolitana di Cagliari

SETTORE AFFARI GENERALI, SVILUPPO ECONOMICO, TRIBUTI

Ufficio SUAPE e Attività Produttive - Tel. 070/2192225/258/246/204/246

protocollo@pec.comune.elmas.ca.it

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE PER DIECI ANNI DEL BOX N. 2, UBICATO PRESSO IL MERCATO COMUNALE COPERTO DI VIA DEL PINO SOLITARIO E DESTINATO AL COMMERCIO AL DETTAGLIO DI CARNI EQUINE E BOVINE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RENDE NOTO CHE

è indetto un bando pubblico per l'assegnazione in concessione del box n. 2, nel mercato civico coperto di Via del Pino Solitario, destinato all'attività di commercio al dettaglio di **carni equine e bovine**. **Tale specializzazione non potrà in alcun modo essere modificata a discrezione del titolare dopo l'assegnazione.**

Art. 1- Durata della concessione e condizioni

Espletata la gara per l'assegnazione del suddetto posteggio, verrà rilasciata la concessione che avrà una durata di dieci anni e non sarà rinnovabile alla scadenza.

L'assegnatario di posteggio dovrà impegnarsi ad accettare incondizionatamente le disposizioni e le prescrizioni sancite dal "Regolamento per la gestione del mercato civico", approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 27/03/2023 e disponibile al seguente link:

<https://sol.comune.elmas.ca.it/elmas/zf/index.php/atti-general/index/dettaglio-voce/atto/11/voce/38>

e le successive modifiche ed integrazioni che verranno disposte dall'Amministrazione.

Il concessionario, a pena di decadenza, dovrà iniziare l'attività entro tre mesi dal rilascio della concessione mediante presentazione della dichiarazione unica autocertificata (DUA), ai sensi della L.R. n. 24/2016, sulla piattaforma regionale SUAPE.

Fin dal momento del rilascio della concessione egli sarà responsabile della custodia del posteggio e, nel periodo predetto, dovrà corrispondere al Comune il canone mensile; questo attualmente è fissato in € 230,33 ma potrebbe subire variazioni disposte dall'autorità comunale.

Il concessionario presenterà una fideiussione pari al valore di due mensilità del canone di posteggio a garanzia del corretto adempimento delle prescrizioni previste dalla concessione. In alternativa potrà costituire un deposito cauzionale pari a due mensilità del canone di posteggio; tale deposito è infruttifero e sarà incamerato in caso di decadenza.

Sulla fideiussione e sul deposito costituito, il Comune potrà rivalersi a compensazione di eventuali debiti insoluti al termine del periodo di concessione, fatte salve le ulteriori azioni in caso di incapacità totale o parziale del deposito medesimo e fino alla totale soddisfazione del credito residuo.

Dovrà inoltre essere corrisposta annualmente la TARI, che verrà quantificata a seguito di presentazione della dichiarazione di iscrizione.

Ai fini della decadenza e/o della revoca della concessione si applicano gli articoli del suddetto regolamento.

Art. 2- Riserva in favore degli imprenditori agricoli.

Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 10, comma 5, dell'Allegato alla Delibera di G.R. n. 15/15 del 19/04/2007, il posteggio è riservato agli imprenditori agricoli, ai sensi del D. Lgs. n. 228/2001, del D. Lgs. n. 99/2004 e del D. Lgs. n. 101/2005, iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese.

In assenza di richieste da parte di imprenditori agricoli ed al fine di ottimizzare l'utilizzo e favorire l'economica gestione del mercato, il posteggio verrà assegnato agli operatori commerciali facenti richiesta e presenti in graduatoria.

Art. 3 – Requisiti di partecipazione

Possono presentare domanda di partecipazione al presente bando tutte le persone fisiche e giuridiche che, alla data di presentazione della domanda, risultino in possesso dei requisiti di legge sotto specificati:

- **per gli imprenditori agricoli singoli o associati possesso dei requisiti morali previsti dall'art.4, comma 6, del D. Lgs. n. 228/2001.**

Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

- **per gli operatori del commercio possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'art. 71 del D. Lgs. n. 59/2010.**

Requisiti di onorabilità. *Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita:*

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 [oggi libro I, titolo I, capo II del D. Lgs. n. 159/2011], o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 [oggi art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011], ovvero a

misure di sicurezza;

Il divieto di esercizio dell'attività, lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di ditte individuali, i requisiti di onorabilità devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale preposto. Per ogni categoria di soggetto collettivo sono indicate le persone che devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 71 comma 5 del D. Lgs. n. 59/2010 e dell'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011: per le associazioni: chi ne ha la legale rappresentanza; per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile: il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed i soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; per le società di capitali, anche il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico; per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile "e per i gruppi europei di interesse economico": chi ne ha la rappresentanza e gli imprenditori o società consorziate; per le società semplice e in nome collettivo: tutti i soci; per le società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari; per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile: coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato; per i raggruppamenti temporanei di imprese: le imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti; per le società personali: tutti i soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie. Oltre a quanto sopra, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, i requisiti di onorabilità devono essere posseduti anche dai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, dal sindaco, nonché dai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. In caso di ditte individuali, società, associazioni od organismi collettivi in cui viene nominato un preposto per l'esercizio dell'attività, la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dal preposto.

Requisiti professionali. *L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:*

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione.

In caso di dichiarazioni mendaci si procederà secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000.

L'accertamento della mancanza dei requisiti prescritti comporta, in qualunque tempo, l'esclusione dal bando stesso e la decadenza della concessione eventualmente rilasciata.

Art. 4 – Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione, redatta secondo uno degli schemi allegati al presente bando e sottoscritta dal richiedente, **deve contenere a pena di inammissibilità:**

- a) le generalità del richiedente (cognome, nome, luogo e data di nascita); se la domanda è presentata in qualità di legale rappresentante di società/soggetto collettivo anche l'esatta intestazione della persona giuridica e la tipologia della stessa, oltre che la sede legale;
- b) la residenza o il domicilio e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) alla quale verranno indirizzate le comunicazioni provenienti dal comune scrivente relative sia al presente bando sia relative al rapporto concessorio, in caso di rilascio della concessione. È necessario altresì indicare il recapito telefonico e l'eventuale indirizzo email;
- c) il possesso dei requisiti richiesti dal presente bando e la mancanza di cause di esclusione dalla partecipazione;
- d) il numero di iscrizione al registro delle imprese per le imprese già costituite;
- e) la dichiarazione di aver preso visione del vigente “Regolamento per la gestione del mercato civico”, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 27/03/2023;
- f) la dichiarazione di accettare le norme e le condizioni stabilite dal presente bando;
- g) la dichiarazione di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali (ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 “GDPR”), allegata al presente bando sotto la lettera “D”;
- h) la marca da bollo di euro 16,00 debitamente annullata; in caso di istanza non in regola con le disposizioni sull'imposta di bollo, si procederà alla regolarizzazione ai sensi dell'art. 19 del DPR n. 642/1972, così come sostituito dall'art. 16 del DPR n. 955/1982.

Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante. Per coloro che non sono cittadini di uno stato membro dell'Unione Europea è richiesta anche la copia del permesso di soggiorno.

A ciascun concessionario non può essere assegnato più di un posteggio all'interno del mercato. Tale divieto si applica anche nel caso di soci con partecipazione societaria superiore al 30 per cento.

I soggetti già concessionari di un posteggio al mercato possono partecipare alla presente gara ma, in caso di aggiudicazione di un ulteriore posteggio, optano per uno dei due.

Coloro che abbiano a qualsiasi titolo rapporti debitori nei confronti di questo Comune dovranno saldare o rateizzare il debito contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione.

Art. 5 – Modalità e termini per la presentazione della domanda

Le domande (compilate, datate e sottoscritte autograficamente) devono pervenire al Comune di Elmas, Via del Pino Solitario, **entro le ore 23:59:59 del giorno 7 gennaio 2025**, mediante: 1) spedizione con raccomandata A/R, oppure 2) con consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune, oppure 3) con invio alla casella PEC dell'ente protocollo@pec.comune.elmas.ca.it dalla casella PEC indicata nella domanda, in quanto il sistema rifiuta le mail non certificate.

Qualora si scelgano le prime due opzioni, sul retro della busta contenente la domanda l'interessato dovrà apporre il proprio nome, cognome e l'indicazione **“BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL BOX N. 2 PRESSO IL MERCATO COMUNALE”**.

Qualora si scelga la terza opzione, la suddetta dicitura dovrà essere inserita nell'oggetto della PEC.

L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente, o da mancata comunicazione di cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 6 – Esclusioni

Costituiscono cause di esclusione dal bando di concorso:

- a) non possesso dei requisiti previsti per legge;
- b) presentazione della domanda successivamente ai termini di scadenza;
- c) omissione della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda e delle dichiarazioni;
- d) in caso di società, omissione della firma dei soci o del delegato, nelle dichiarazioni previste;
- e) mancanza della copia (di entrambi i lati) del documento di identità in corso di validità del dichiarante, del legale rappresentante e dei soci ove presenti;
- f) mancanza del Patto di integrità datato e sottoscritto;
- g) il mancato utilizzo della modulistica predisposta dal Comune per la presentazione delle domande;
- h) essere stati precedentemente dichiarati decaduti, negli ultimi dieci anni, da una precedente concessione rilasciata dal Comune di Elmas all'interno del mercato;

Art. 7 – Criteri e punteggi per la graduatoria di assegnazione dei posteggi

Per l'assegnazione del posteggio verrà stilata apposita graduatoria e si useranno i sottoelencati criteri di priorità:

- 1) richiesta di posteggi da parte di nuovi operatori;
- 2) richiesta di posteggio aggiuntivo da parte di soggetti già assegnatari di posteggio al mercato civico.

A parità dei predetti requisiti si applicano i seguenti criteri:

| N. | CRITERIO | PUNTEGGIO | NOTE |
|----|--|---|--|
| 1 | Presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap | Max 20 punti (5 punti per ogni soggetto presente nel nucleo familiare con disabilità) | Occorrerà allegare alla domanda il verbale definitivo di riconoscimento dell'invalidità ai sensi della Legge n. 104 del 05/02/1992 o della Legge n. 118 del 30/03/1971. In quest'ultimo caso si terrà conto soltanto dei verbali di riconoscimento dell'invalidità civile con percentuale superiore al 66%. |
| 2 | Numero familiari a carico | Max 20 punti (4 punti per ogni familiare a carico) | Occorrerà allegare alla domanda copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata (730 o Unico). Con riferimento alla normativa vigente ai fini IRPEF, sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2023 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo |

| | | | |
|---|--|--|---|
| | | | <p>degli oneri deducibili. Sono considerati fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni che nel 2023 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili.</p> <p>Possono essere considerati a carico anche se non conviventi con il contribuente o residenti all'estero:</p> <ul style="list-style-type: none"> •il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; •i figli (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito. <p>Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria: il coniuge legalmente ed effettivamente separato; i discendenti dei figli; i genitori (compresi quelli adottivi); i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle (anche unilaterali); i nonni e le nonne.</p> |
| 3 | Anzianità anagrafica del richiedente | Max 20 punti | <p>Al richiedente più anziano vengono attribuiti 20 punti e agli altri concorrenti un punteggio calcolato mediante l'applicazione della seguente formula:</p> $P = (A \times 20) / \text{AMAX}$ <p>Dove: P = Punteggio attribuito al concorrente in esame A = anni di anzianità del concorrente 20 = Massimo punteggio attribuibile (20 punti) AMAX = numero anni del concorrente più anziano</p> |
| 4 | Anzianità di rilascio della autorizzazione amministrativa di tipo A (mediante posteggio) per l'attività di commercio o di somministrazione di alimenti e bevande | Max 20 punti (n. 2 punti per anno); per periodi inferiori all'anno il punteggio sarà attribuito in proporzione al numero di mesi; per periodi inferiori al mese sarà attribuito un punteggio pari a zero (0) punti | <p>Questa deve essere comprovata dal possesso di idonea autorizzazione di tipo A (mediante posteggio) riferita, nel suo complesso, al soggetto titolare dell'impresa, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato.</p> |
| 5 | Anzianità di iscrizione nel registro delle imprese per l'attività di commercio o di somministrazione di alimenti e bevande | Max 20 punti (n. 2 punti per anno); per periodi inferiori all'anno il punteggio sarà attribuito in proporzione al numero di mesi; per periodi inferiori al mese sarà attribuito un punteggio pari a zero (0) punti | <p>La professionalità valutabile è riferita all'anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dall'iscrizione nel registro delle imprese, quale impresa attiva, riferita, nel suo complesso, al soggetto titolare dell'impresa, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato.</p> |

A parità di tutti i predetti requisiti si procederà all'assegnazione mediante sorteggio da tenersi in forma pubblica.

Non saranno valutati i familiari a carico e la presenza del portatore di handicap nel nucleo familiare inseriti in data successiva a quella del 6 dicembre 2024, data di pubblicazione del bando.

I criteri di cui ai punti 1 e 2 trovano applicazione nel caso in cui il richiedente sia una persona fisica; i criteri di cui ai punti 4 e 5 trovano applicazione nel caso in cui il richiedente sia una impresa individuale o una società o una cooperativa; il criterio di cui al punto 3 trova applicazione in entrambi i casi.

Nel caso di impresa individuale o di società o di cooperativa, per richiedente s'intende il Legale rappresentante; nel caso di più Legali rappresentanti, per richiedente s'intende il più anziano.

Art. 8 – Formazione della graduatoria e durata

Entro 30 giorni dalla scadenza per la presentazione delle domande, l'Ufficio Attività Produttive effettuerà l'istruttoria di quelle pervenute nei termini e provvederà a redigere, secondo i criteri del precedente articolo, la graduatoria provvisoria; questa sarà pubblicata per dieci giorni all'Albo Pretorio del Comune di Elmas per eventuali osservazioni ed opposizioni. **Tale pubblicazione equivarrà a notifica ai partecipanti.**

Esaurito l'esame delle eventuali osservazioni ed opposizioni, con determinazione del Responsabile del Settore Affari generali, sviluppo economico, tributi verrà approvata la graduatoria definitiva da pubblicare nell'Albo Pretorio e nel sito istituzionale dell'ente.

La graduatoria definitiva rimane in vigore per due anni, decorrenti dalla data di formale approvazione della stessa e verrà utilizzata nel caso in cui si rendessero vacanti posteggi anche in una fase successiva alla conclusione della presente gara.

Art. 9 – Pubblicazione

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto, sul sito internet istituzionale dell'ente all'indirizzo www.comune.elmas.ca.it per tutto il periodo utile alla presentazione delle domande.

La documentazione comprende la determinazione di indizione della gara e il presente bando con i relativi allegati ("A - Schema domanda concessione posteggio riservata agli imprenditori agricoli", "B - Schema domanda concessione posteggio riservata agli operatori commerciali", "C - Pianta del mercato", "D - Informativa privacy", "E - Patto di integrità").

Gli stessi sono altresì disponibili presso l'Ufficio SUAPE e Attività Produttive e l'Ufficio Protocollo (Tel. 070/2192246-258-204-200).

Il Comune di Elmas si riserva:

- la facoltà di riaprire o ampliare i termini di presentazione delle istanze di partecipazione, con conseguente eventuale slittamento della data di apertura delle buste, senza che nessuno possa pretendere alcun risarcimento o indennizzo,
 - di ritirare il presente bando, per motivazioni sopraggiunte, entro il termine di apertura delle buste, senza che nessuno possa pretendere alcun risarcimento o indennizzo,
- in entrambi i casi con semplice comunicazione nel sito istituzionale dell'ente

Per quanto non previsto nel presente bando, si rinvia a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di commercio su area pubblica (D. Lgs. n. 114/98; L.R. n. 5/2006; Delibera G.R. n. 15/15 del 19 aprile 2007; Direttiva europea 2006/123/CE; D. Lgs. n. 59/2010) ed in materia di mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli (D. Lgs. n. 228/2001; D. Lgs. n. 99/2004; D. Lgs. n. 101/2005; art. 1, comma 1065, L. n. 296/2006, DM 20/11/2007), nonché a quanto disposto dal vigente "Regolamento per la gestione del mercato civico" e nel D. Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici".

Il Responsabile del Settore

F.to Dott. Massimiliano Arrus